

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. PER LA CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V, N. 790/2020 RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 1828/2020 DI R.G.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del **T.A.R. Campania – Napoli n. 790 del 30.10.2020** resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1828/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti collocati nella graduatoria recante l'esito della Seconda prova Test 3 Campania – relativo al Profilo funzionario tecnico / funzionario specialista – Codice TCD/CAM pubblicata sul Portale Ripam Cloud, nella qualità di controinteressati, e di permettere agli stessi di costituirsi in giudizio entro i termini di rito.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del R.G. n. 1828/2020 nella sottosezione “*Ricerche – Ricorsi*” presente all'interno della pagina relativa al “*TAR Campania – Napoli*”.

***** *****

1 - Autorità giudiziaria adita: T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V;

2 - Estremi del ricorso: R.G. n. 1828/2020;

3 - Ricorrente: Arch. Marmo Silvana (C.F. MRMSVN65L69F480M);

4 – Amministrazione intimata: Regione Campania, Formez P.A., Commissione Interministeriale RIPAM;

5 - Estremi dei provvedimenti impugnati: “a) in parte qua, graduatoria degli idonei redatta all'esito della prova selettiva tenutasi il 10.2.2020, relativamente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania - Profilo funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM, nella parte in cui la ricorrente non viene collocata tra gli idonei e viene attribuito alla stessa il punteggio di 20,40; b) questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta della selettiva indicata al sub a) e, segnatamente, quiz numeri 24, 38 e 41, in quanto erroneamente formulati, con il conseguente riconoscimento in favore della ricorrente del maggior punteggio pari ad almeno di 1,45 (0,50 a titolo di punteggio erroneamente non attribuito per le domande n. 24 e 38 + 0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte ritenute sbagliate per i quiz 24,38 e 41); c) ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per a ricorrente.

6 - Elenco nominativo dei controinteressati: Addabbo Esmeralda, Affuso Pasquale, Arpino Serena, Bianco Stefano Alfieri, Borrelli Michele, Caiazza Carlo, Calzetta Andrea, Campisi Fabio, Cardaropoli Giosuè, Castelluccio Luca, Cavaliere Domenico, Cefarelli Giuseppe, Cerciello Andrea, Compagnone Nicola, Costanzo Tommaso, D'Acunto Davide, D'Alise Chiara, D'Ambrosio Francesco, D'Aniello Viviana, D'Amato Giovanni, Della Gatta Giuseppe, Di Vaio Raffaele, Di Zeo Paolo, Donciglio Ernesto, Donnarumma Giuseppe, Donzella Chiara, Falcone

Roberto, Fattore Pasquale, Ferrante Cavallaro Giovanni, Ferrara Floriana Federica, Ferrara Roberto, Frasci Massimo, Fricchione Erika, Fuschillo Nunzio, Fusco Antonio, Galdenzi Rosanna, Gargiulo Piercarlo, Gazzillo Giovanni, Giordano Luigi, Granata Giovanni, Grasso Valentina, Guerra Antonella, Iannelli Mario, Innammorato Luigi, Lo Tito Daniela, Loffredo Elvira, Maffei Michele, Manzo Gianluca, Martino Angelo, Mauriello Filomena, Mazza Flavio, Mazzarella Giovanni, Mercurio Elvira, Miele Maurizio, Milo Pasquale, Miranda Luigi, Miranda Raffaele, Montefusco Gianluca, Musella Claudia, Napoli Silvia, Nardone Fabio, Palumbo Chiara, Perone Maurizio Stefano, Perrone Antonio, Petrone Pasquale, Piantedosi Pellegrino, Rosa Mario, Rossi Romolo, Russo Vincenzo, Scermino Fabio, Scuderi Andrea, Sommese Gea, Stanco Franca, Zappulo Antonio, Ziviello Antonio;

7 – Motivi di ricorso: I MOTIVO: la ricorrente ha censurato l'erroneità, l'incompletezza e la presenza di più risposte ugualmente corrette (ambiguità dei quesiti di prova). E ciò oltre le rilevate incongruenze e/o omissioni nella formulazione di dette domande. Tutti profili che incidono sulla determinazione del punteggio finale. E ciò, tenuto conto sia delle relative modalità di calcolo (sottrazione di punti in caso di risposte sbagliate ovvero mancata attribuzione di punti in caso di mancata risposta) che del fatto rispetto al quale se correttamente formulata la domanda, il candidato avrebbe potuto rispondere o anche non esprimere alcuna risposta, evitando in tale ultimo caso di vedersi sottratto punti. In particolare, con riferimento alle singole domande ha lamentato: domanda 24: la domanda, per come formulata, si presta a diverse – parimenti valide e corrette - *letture*; domanda 38: il quesito è mal posto e formulato in modo incompleto: la domanda è non corretta sotto il profilo formale in quanto sono omessi dettagli – anche grafici - raffiguranti i modelli di carico necessari ai fini della soluzione al quesito; domanda 41: l'erroneità della domanda è dipesa dalla mancata raffigurazione dei modelli di carico tale da aver influenzato il corretto ragionamento logico – giuridico effettuato dal ricorrente in sede di esame.

7.2 - Conclusioni: annullamento – previa sospensione – degli atti impugnati nonché accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante;

7 – Estremi ordinanza: ordinanza n. 790 del 30.10.2020 resa dal T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V nell'ambito del giudizio R.G. n. 1828/2020.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania, Napoli, sezione V n. 790 del 30.10.2020 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

L'avviso non dovrà essere rimosso dal sito sino alla pubblicazione della sentenza di detto Tribunale.

Salerno/Napoli, 16.11.2020

(avv. Angela Ferrara)